

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 aprile 2013, n. 66.

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che prevede la ripartizione di un incentivo proporzionale all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, individuando tra l'altro, i soggetti destinatari di tale forma di incentivazione, nonché rimettendo alla contrattazione decentrata l'individuazione nel dettaglio delle modalità e dei criteri di ripartizione del predetto incentivo;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recanti il recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il recepimento dell'accordo sindacale integrativo, rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e n. 251, recanti il recepimento dell'accordo sindacale (biennio economico 2008-2009), rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Rilevato che il predetto art. 92 del decreto legislativo n. 163/2006 trova applicazione anche nei confronti del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Considerato che la specificità delle funzioni e dell'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata

nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, rendono necessario procedere all'emanazione di un apposito regolamento che riguardi esclusivamente il dipartimento stesso;

Visto il verbale dell'accordo raggiunto in data 11 novembre 2008 con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente, nonché con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 2012;

Vista la comunicazione al Presidente. del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. Dagl/4.3.13.3/2013/12 del 20 marzo 2013;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Obiettivi

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, di seguito denominato «codice», e si applica nei casi di attività professionali svolte a cura del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per la realizzazione di lavori.

2. In caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi, l'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposto per lo svolgimento della parte relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.


3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e al contenimento delle spese tecniche generali.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'art. 92, comma 5, del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dei lavori, graduata come meglio indicato nei successivi articoli.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti per le attività del responsabile del pro-



cedimento e degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché dei loro collaboratori.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino lavori pubblici di competenza dell'amministrazione, quali attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali progettazioni di connesse campagne diagnostiche e le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'art. 132, comma 1 del codice, ad eccezione della lettera e).

Art. 3.

Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. Per i progetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali, l'incentivo è calcolato nel limite massimo previsto dalle disposizioni vigenti sull'importo posto a base di gara, aumentato della parte delle somme a disposizione eventualmente previste per i lavori da affidare separatamente all'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche.

2. L'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica, qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

4. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Art. 4.

Individuazione del personale

1. Gli affidamenti delle attività di cui al comma 5, dell'art. 92 del codice sono effettuati dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, preposto alla struttura competente, o da altro dirigente da lui delegato, garantendo una opportuna rotazione e tenendo conto delle professionalità presenti nell'ufficio.

2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento il dirigente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento degli incarichi individua i dipendenti incaricati della progettazione, della direzione lavori, del collaudo o della certificazione della regolare esecuzione e quelli che partecipano o collaborano a dette

attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento.

4. Partecipa alla ripartizione dell'incentivo di cui al comma 5, dell'art. 92 del codice il personale formalmente incaricato delle attività di:

a) responsabile del procedimento;

b) ideazione e coordinamento generale in caso di progettazione integrale come definita dall'art. 3, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

c) progettazione e che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, assume la responsabilità professionale dei propri atti, firmando i relativi elaborati;

d) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;

e) direzione lavori;

f) collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico o certificato di regolare esecuzione, per i quali non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

g) di collaboratore alla predisposizione degli atti che, pur non sottoscrivendo i relativi elaborati, partecipa, mediante contributo intellettuale e materiale, alle attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione lavori e, comunque, alle attività connesse e finalizzate alla realizzazione dell'opera pubblica, previa asseverazione del responsabile unico del procedimento, su concorde avviso del dirigente dell'ufficio attuatore di cui al comma 1.

5. Il personale incaricato della progettazione, e quello che partecipa nelle varie fasi, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

Art. 5.

Determinazione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento.

2. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro economico del progetto per la realizzazione dell'opera, per determinare la somma dell'incentivo da corrispondere al personale di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento è così determinata:

a) per progetti di importo fino a euro un milione l'incentivo è attribuito per intero;



b) per progetti di importo compreso tra euro un milione ed euro cinque milioni l'incentivo previsto è ridotto del 5%;

c) per progetti di importo compreso tra euro cinque milioni ed euro venticinque milioni l'incentivo previsto è ridotto del 10%;

d) per progetti di importo superiore a euro venticinque milioni l'incentivo previsto è ridotto del 15%;

3. Le riduzioni dell'incentivo di cui al comma precedente si applicano sulla sola parte risultante dalla differenza tra il massimo e il minimo delle cifre sopra indicate.

Art. 6.

Ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo determinato in applicazione degli articoli 4 e 5 del presente regolamento è ripartito per ogni singola opera o lavoro secondo le percentuali indicate nelle tabelle allegate che fanno parte integrante del presente regolamento.

2. Per i progetti di importo superiore ad euro un milione è possibile attribuire una maggiorazione dell'incentivo, fino a raggiungere il massimo stabilito, qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle ipotesi di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarietà del progetto: quando alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici quali impianti, strutture, indagini e prove;

b) per accertamenti e indagini: nel caso di ristrutturazione, adeguamento e completamento di edifici esistenti e in generale quando gli studi preliminari eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative o logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c) soluzioni tecnico-progettuali: adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi particolari, soluzioni innovative o sperimentali;

d) progettazione per stralci: nel caso di difficoltà o di maggior impegno richiesto dalla progettazione per stralci funzionali.

3. L'attribuzione del maggior incentivo è disposta dal dirigente di cui all'art. 4, comma 1 del presente regolamento a seguito di formale proposta, adeguatamente motivata, del responsabile del procedimento.

4. Qualora talune parti o livelli della progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate a personale esterno all'amministrazione, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente della struttura competente, di cui al comma 1, dell'art. 4, del presente regolamento. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

5. Il dirigente della struttura competente può, altresì, attribuire l'incentivo, in misura ridotta proporzionalmente, nei seguenti casi:

a) modifica o revoca dell'incarico, tenuto conto dei lavori eseguiti e della causa della modifica o della revoca dell'incarico;

b) lavori non eseguiti per ragioni indipendenti da errori od omissioni progettuali, pur essendo stata effettuata la progettazione;

c) lavori sospesi per un periodo di tempo superiore a sei mesi.

Art. 7.

Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno insorga l'indispensabile necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lettera e) del codice, al responsabile del procedimento e ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo e, ove già corrisposto, esso dovrà essere recuperato.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. La corresponsione dell'incentivo è effettuata dal dirigente preposto alla struttura competente per la realizzazione dei lavori pubblici, di cui al comma 1, dell'art. 4, del presente regolamento, previa verifica della relazione a lui trasmessa dal responsabile del procedimento, nella quale sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento, adeguatamente motivate.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi alle attività svolte dal personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile successivamente alla data di entrata in vigore del codice, con riferimento a tutti i lavori il cui progetto esecutivo risulti approvato dopo la suddetta data e per i quali siano state previste ed accantonate le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 aprile 2013

Il Ministro: CANCELLIERI

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2013
Registro n. 4 Interno, foglio n. 32



ALLEGATO

(Articolo 6, comma 1)

TABELLE DI SUDDIVISIONE DELL'INCENTIVO

Suddivisione dell'incentivo individuato all'articolo 5 (valore posto pari a 100%) tra le diverse fasi funzionali del procedimento e tra le diverse figure professionali del procedimento di realizzazione dell'opera pubblica.

Tabella A1 – Suddivisione dell'incentivo tra le diverse figure professionali.

Figure professionali e/o funzioni (art. 4 , comma 4)	Percentuale dell'incentivo
a) Responsabile del Procedimento e i suoi collaboratori tecnici	10% di cui: 9% al responsabile del procedimento 1% alle figure professionali interne che collaborano all'espletamento della funzione del Responsabile del Procedimento.
b) incaricato dell'ideazione e del coordinamento generale	3%
c) incaricati della progettazione che firmano i relativi atti	37%
d) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	3%
e) incaricati della Direzione lavori, compresi direttori dei lavori operativi e ispettori di cantiere	25%
f) incaricati del Collaudo tecnico amministrativo, del Collaudo statico o del Certificato di Regolare esecuzione	14%
g) altri componenti dell'ufficio:	8% così suddiviso:
• addetti alla programmazione e controllo	1,5%
• addetti al confezionamento atti progettuali (segreteria e archivio)	1,5%
• addetti alla gara di appalto	2%
• addetti alla gestione contratti fino al collaudo (ragioneria)	3%



Tabella A2

Suddivisione dell'incentivo di cui al punto c) tabella A1 (valore 37% posto pari a 100%) dovuto agli incaricati della progettazione in relazione alle diverse fasi di elaborazione progettuale previste dal D.Lgs. 163/2006:

INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE	
a) Progetto preliminare	20%
b) Progetto definitivo	50%
c) Progetto esecutivo	30%
Totale progetto	100%

Tabella A3

Suddivisione dell'incentivo di cui al punto e) tabella A1 (valore 25% posto pari a 100%) dovuto agli incaricati della Direzione lavori, compresi i Direttori dei lavori operativi e gli Ispettori di cantiere:

Direttore dei lavori	Direttore dei lavori operativo/ Ispettore di cantiere	
% incentivo	Numero di direttori dei lavori operativi e di ispettori di cantiere	% incentivo
100%	0	0
80%	1	20%
70%	2	30%
65%	3	35%
60%	pari o superiore a 4	40%



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è il seguente: «Art. 92. — (Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti). — (Omissis).

5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri».

— Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2006, n. 80.

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2008, n. 12.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2008, n. 12.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2011, n. 25.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco -biennio

economico 2008-2009), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2011, n. 25.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: «Art. 17. (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 92, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 92, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 132, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 è il seguente: «Art. 132. (Varianti in corso d'opera).

— 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 92, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è il seguente: «Art. 3. (Definizioni). — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

(Omissis);

m) progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, e 122, comma 1, del codice: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;».

— Il testo dell'art. 90, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 è il seguente: «Art. 90. (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici). — (Omissis).

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego».



— Il testo dell'art. 253, comma 16, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 è il seguente: «Art. 253. (*Norme transitorie*).— (*Omissis*).

16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione».

— Il testo dell'art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è il seguente: «Art. 98. (*Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*). — 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o commit-

tenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 132, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note all'art. 2.